

N. 656/2020 R.G.E.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano

Il Giudice dell'esecuzione,

viste le comunicazioni che precedono,

evidenziato che per metà dell'immobile l'unico creditore ha depositato istanza ex art. 624 bis c.p.c., mentre per l'altra metà detta istanza non è stata condivisa da uno dei creditori,

revoca l'esperimento di vendita già fissato e, atteso che allo stato è possibile procedere solo sulla metà dell'immobile, ragione per la quale sarà necessario introdurre giudizio di divisione,

FISSA

per sentire le parti in ordine a quanto ivi rappresentato l'udienza del 07/06/2022 ore 10:30;

DISPONE

che il creditore procedente notifichi il presente provvedimento a parte debitrice e agli eventuali creditori iscritti non intervenuti entro 20 giorni prima dell'udienza.

visto l'art. 221 del DL 34/20 così come convertito in L. 77/20, ai sensi del quale:

“6. La partecipazione alle udienze civili di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza...”

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice ... si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza”

evidenziato che il numero di parti non consentirebbe lo svolgimento di un'udienza in presenza, che viceversa per il tipo di attività può svolgersi in modo ordinato e proficuo anche da remoto

DISPONE

- che l'udienza si svolga mediante collegamento da remoto; la partecipazione sarà consentita ai difensori, alle parti personalmente e agli ausiliari del Giudice mediante collegamento al seguente link:

[udienza 7.6.22](#)

AVVISA

- che le parti non costituite potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel presente provvedimento;
- che l'udienza avrà luogo con l'utilizzo della piattaforma teams;

- che, nel corso dell'udienza, il giudice, previa verifica della regolare comunicazione del presente provvedimento, adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti ex art. 631 c.p.c., ma che comunque in un'ottica di collaborazione tra Foro e Tribunale - indispensabile in relazione alla delicata situazione sanitaria per consentire una razionale gestione del ruolo -, nel caso in cui non vi fosse più interesse a coltivare la procedura, si invita a depositare espressa rinuncia, corredata dei necessari poteri;
- che, qualora i difensori abbiano intenzione di esibire documentazione nel corso dell'udienza, abbiano cura di farne in precedenza la scansione, che salveranno sul dispositivo che utilizzeranno per collegarsi;
- che qualora non si abbia confidenza con la piattaforma teams, la modalità più semplice per collegarsi è quella illustrata in calce al provvedimento, che, ove l'accesso avvenga da pc, non richiede lo scarico di alcuna applicazione, ma unicamente l'utilizzo di un browser supportato quale "chrome" o "edge" (in alternativa sarà possibile accedere da smartphone cliccando sul link sopra indicato dopo avere scaricato gratuitamente l'app teams);
- che per consentire la rapida verifica dei partecipanti all'udienza **è necessario** che ciascuno, nell'indicare il proprio nome per il collegamento, vi anteponga il numero di RGE della procedura (es. 656 /2020 - avv. Rossi)
- che i creditori che intendano intervenire ai sensi dell'art. 499 c.p.c. dovranno farlo con atto depositato nel fascicolo telematico entro il giorno precedente l'udienza e che eventuali interventi che non sia stato possibile spiegare in precedenza potranno essere spiegati nel corso dell'udienza da remoto collegandosi al link sopra indicato;
- **che il dissenso – motivato - alla modalità di trattazione da remoto dovrà essere comunicato mediante nota depositata in via telematica entro 7 giorni prima della data dell'udienza;** in caso di mancata comunicazione entro il termine indicato si intenderà acquisito il consenso preventivo allo svolgimento dell'udienza da remoto; in caso di dissenso di una o più parti, le altre potranno comunque partecipare da remoto ai sensi del sesto comma della norma sopra richiamata utilizzando il link sopra indicato; gli ausiliari del Giudice parteciperanno in ogni caso da remoto;
- **che il debitore non costituito, ferma la sua possibilità di partecipare da remoto, potrà altresì partecipare all'udienza in presenza anche senza il previo deposito di una nota di dissenso;** in questo caso se parte creditrice ne ravvisa la necessità potrà chiedere di rinviare la procedura a un'udienza in presenza;

al fine di evitare un eccessivo numero di depositi che andrebbe a gravare la Cancelleria, già in affanno per l'emergenza sanitaria in corso

INVITA

tutte le parti a trasmettere via pec **al custode** una nota contenente:

- un recapito telefonico - preferibilmente cellulare - e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato o
- manifestazione della volontà di non partecipare all'udienza, così da non complicarne lo svolgimento nel tentativo di contattare parti non presenti;

Il custode il giorno prima dell'udienza provvederà a contattare le parti che non abbiano dato alcuna indicazione in merito alla partecipazione.

Si evidenzia fin d'ora che qualora una parte abbia difficoltà di collegamento nel corso dell'udienza dovrà comunicarlo telefonicamente al custode.

AVVISA

che ove l'udienza si svolga (anche) in presenza, come da protocollo di sicurezza in vigore:

- le limitate dimensioni della stanza di questo Giudice e la necessità di assicurare le distanze tra i presenti impongono di limitare i partecipanti ai soggetti strettamente necessari, in caso di pluralità di parti, di escludere la partecipazione di praticanti, colleghi di studio, tirocinanti ecc., e in caso di presenze incompatibili con le condizioni di sicurezza, di rinviare la trattazione dell'udienza;
- è necessario indossare correttamente mascherine, anche se ciò possa in concreto costituire un ostacolo alla facilità e immediatezza della comunicazione;
- la necessità di evitare assembramenti nello spazio antistante l'aula del Giudice impone di accedere al piano dove si svolge l'udienza non prima dell'ora fissata nel presente decreto e l'udienza dovrà necessariamente avere inizio all'orario fissato per non ritardare le successive, ragione per cui non sarà possibile attendere eventuali parti in ritardo.

Si comunichi a tutte le parti costituite.

Milano, 25/05/2022

Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini